



A. Inter 2

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Oggetto: Registri di P.S. degli investigatori privati. Imposta di bollo. Quesito.

ALLA QUESTURA DI
(Rif. nr.1103 Cat.16C/Div.P.A.S.I./2012 del 9.7.2012)

LECCO

e, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.
ALLE QUESTURE

LORO SEDI
LORO SEDI

Con la nota sopradistinta, codesta Questura, partendo dalla considerazione che, a mente dell'art.16 del Regolamento per l'esecuzione del citato Testo Unico "...in tutti i casi in cui la legge prescrive per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi debbono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse", chiede di conoscere se tali registri siano soggetti all'imposta di bollo all'atto della vidimazione.

Al riguardo, è stata interessata l'Agenzia dell'Entrate, la quale, con la nota del 13 settembre u.s. allegata in copia, ha evidenziato "...che l'obbligo del pagamento dell'imposta dei bolli sussiste soltanto per i registri che, ai sensi del richiamato articolo 2215 del codice civile, devono essere bollati e vidimati dall'Ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni di leggi speciali. Devono quindi ritenersi esclusi dal pagamento dell'imposta di bollo i registri tenuti dai direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'art. 135 del R.D. n.773 del 1931 (TULPS)".

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE
Mureddu